



IL TRIBUNALE DI PORDENONE
SEZIONE CIVILE
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	FRANCESCO	PEDOJA	Presidente rel.
2) Dott.	MARTINA	GASPARINI	Giudice
3) Dott.	FRANCESCO	PETRUCCO TOFFOLO	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

VISTO

il ricorso iscritto al numero di ruolo sopraindicato con cui la società **S.R.L. con sede in Sacile (PN)** ha proposto una domanda di concordato preventivo liquidatorio contestualmente chiedendo, ai sensi dell'art. 161, comma 6, 1.fall., la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

RILEVATO

Che il Tribunale ha concesso termine sino al 19 settembre 2013, riservando l'autorizzazione alla sospensione o scioglimento di alcuni contratti e cioè dei contratti bancari stipulati con Cassa di Risparmio del e Banca Credito Cooperativo

RITENUTO

ritenuto che nessuna autorizzazione allo scioglimento dei contratti in corso possa essere autorizzato prima del deposito del piano, della proposta e del decreto di ammissione; ritenuta l'utilità per i creditori e per la par condicio dei medesimi la sospensione dei contratti

P Q M

autorizza la sospensione dei contratti bancari stipulati con Cassa di Risparmio e Banca Credito Cooperativo

manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Pordenone, 27 giugno 2013

Il Presidente